



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2016, proposto da:
Fp Cgil Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avvocato Danilo Colabraro C.F. CLBDNL78S29C352Z, con
domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Indipendenza, 5;

contro

Commissario Ad Acta Per L'Attuazione del Vigente Piano di Rientro Dai
Disavanzi del Ssr Calabrese Secondo i Programmi Op non costituito in
giudizio;

Commissario Ad Acta Piano di Rientro Dai Disavanzi Sanitari della Regione
Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G.Da
Fiore, 34;

per l'annullamento

*previa istanza cautelare di sospensione, del Decreto del Commissario ad Acta
n. 81 del 22.7.2016, pubblicato sul BURC in data 2.8.2016 con il quale è stato
approvato il nuovo Regolamento di attuazione della Legge n° 24 del 2008 della*

Regione Calabria, con i relativi allegati e di tutti gli atti consequenziali, ivi compreso il Regolamento stesso e in particolare il suo art. 10

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta Piano di Rientro Dai Disavanzi Sanitari della Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso la FP CGIL Calabria chiedeva di annullare il decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR Calabrese n. 81 del 2016 con il quale è approvato il nuovo regolamento di attuazione della l. n. 24 del 2008 nonché il regolamento stesso e in particolare l'art. 10.

Si costituiva il Commissario ad acta chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione.

I poteri del commissario ad acta sono adeguatamente determinati nel relativo provvedimento di noina e negli atti attuativi. Il commissario ad acta, sulla base degli stessi, può senz'altro incidere sulle disposizioni vigenti e modificare anche norme di legge regionale. Tuttavia, nel caso in cui opti per una modifica della legislazione previgente deve attenersi al procedimento previsto dalla l. n. 191 del 2009, e, in particolare dall'art. 2 comma 80 della stessa.

In particolare, in base alla citata disposizione, “gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli”. Tale disposizione, il cui fondamento appare rinvenirsi nel principio di separazione tra organi legislativi ed esecutivi, non è stata rispettata nel caso di specie. In particolare, il commissario, nel caso in cui decida di intervenire o di fatto intervenga su un provvedimento di legge regionale, è tenuto: a trasmetterli al consiglio regionale indicandone puntualmente i motivi di contrasto; il consiglio regionale entro i successivi 60 giorni provvede in conformità; in caso di inadempimento da parte del consiglio regionale, il consiglio dei ministri adotta le misure necessarie.

Nel caso di specie, il decreto impugnato non ha seguito l'iter descritto dalla citata normativa con la conseguenza che deve essere annullato nella parte in cui interviene su materie disciplinate dalla legge regionale. In particolare, il decreto n. 81 del 2016, nella parte in cui disciplina le modalità di autorizzazione e

accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, anche per quanto riguarda il reclutamento del personale preposto, prevede che il personale può essere utilizzato mediante “qualsiasi forma contrattuale consentita dall’ordinamento civile”, mentre l’art. 4 della legge regionale n. 24 del 2009, faceva riferimento al solo lavoro subordinato o libero professionista nel rispetto dei contratti collettivi di categoria. La diversa dizione incide in maniera innovativa sull’ordinamento giuridico e sulla stabilizzazione dei lavoratori, così come il comma 4 del medesimo art. 4 del Regolamento nella parte in cui prevede che in parziale deroga a quanto stabilito nella medesima disposizione, consente l’utilizzo di altre forme contrattuali consentite dall’ordinamento civile per la parte residua.

Ne discende che il provvedimento impugnato (regolamento approvato dal decreto n. 81 del 2016 del commissario ad acta) nelle parti in cui prevede che il personale può essere utilizzato mediante qualsiasi forma consentita dall’ordinamento civile e consente l’utilizzo di altre forme contrattuali consentite dall’ordinamento civile deve essere annullato.

3. In considerazione della novità della questione di lite devono ritenersi esistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Referendario

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE

Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO